

## RELAZIONI TRA CHIESA E STATO

*L'argomento delle relazioni tra Chiesa e Stato è sempre di grande importanza e di viva attualità dottrinale. Data l'autorità con la quale lo tratta il S. Padre parlando ai partecipanti al X Congresso Internazionale delle Scienze Storiche, riproduciamo da « L'Osservatore Romano » (1) parte di quel suo discorso, sostituendo ai testi latini citati la traduzione italiana.*

### La dottrina della Chiesa.

All'epoca precristiana l'autorità pubblica, lo Stato, era competente in materia sia profana che religiosa. La Chiesa cattolica è cosciente che il suo divin Fondatore le ha affidato la religione, la direzione religiosa e morale degli uomini in tutta la sua vastità, indipendentemente dal potere dello Stato. Da allora v'è una storia dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, e questa storia ha attratto fortemente l'attenzione degli studiosi.

**Leone XIII** ha racchiuso, per così dire, in una formula la natura propria di queste relazioni di cui fa una esposizione luminosa nelle sue Encicliche « *Diuturnum illud* » (1881), « *Immortale Dei* » (1885) e « *Sapientiae christianae* » (1890): i due poteri, la Chiesa come pure lo Stato, sono sovrani. La loro natura come il fine che essi perseguono, stabiliscono i limiti entro i quali governano « *iure proprio* ». **Come lo Stato, anche la Chiesa possiede un diritto sovrano su tutto ciò di cui essa abbisogna per raggiungere il suo fine**, sia pure sui mezzi materiali. « Tutto ciò quindi che nelle cose umane in qualunque modo ha ragione di sacro, tutto ciò che riguarda la salute delle anime ed il culto divino, o che tale sia per natura sua, ovvero per il fine al quale si riferisce, cade sotto la giurisdizione della Chiesa » (« *Immortale Dei* » - Acta ed. Romana, vol. V, pagg. 127-128). **Lo Stato e la Chiesa sono poteri indipendenti**, ma che **non debbono** per questo **ignorarsi** o addirittura combattersi; è molto più conforme alla natura e alla volontà divina che essi **collaborino nella mutua comprensione**, poichè la loro azione si rivolge al medesimo soggetto, vale a dire al cittadino cattolico. Certo, rimane la possibilità dei casi di conflitto: quando le leggi dello Stato ledono il diritto divino, la Chiesa ha l'obbligo morale di opporvisi.

**Si potrà dire che, ad eccezione di pochi secoli — per tutto il primo millennio come per i quattro ultimi secoli — la formola di Leone XIII riflette più o meno esplicitamente la coscienza della Chiesa**; d'altronde anche durante il periodo intermedio si ebbero dei rappresentanti della dottrina della Chiesa, forse anche una maggioranza, che condivisero la stessa opinione.

Quando il Nostro Predecessore **Bonifacio VIII** diceva, il 30 aprile del 1303, agli inviati del Re germanico Alberto d'Asburgo: « Come la luna non ha la luce se non in quanto la riceve dal sole, così nessun altro potere terreno ha qualcosa che non riceva dalla potestà ecclesiastica... gni potere proviene da Cristo e da Noi, in qualità di Vicario di Gesù Cristo » (Mon. Germ. hist., II. sect. IV, tom. IV, part. 1, pag. 139, 19-32), tratta certamente della **formulazione, forse la più chiara, dell'idea detta medievale**, delle relazioni del potere spirituale e del potere temporale; da tale idea uomini come Bonifacio trassero le conseguenze logiche. Ma, anche per essi, non si tratta qui normalmente che della trasmissione dell'autorità come tale, non della designazione del suo deten-

(1) *L'Osservatore Romano*, 2 settembre 1955, p. 2.

tore, come Bonifacio stesso aveva dichiarato al Concistoro del 24 giugno 1302 (cfr. C. E. Bulaeus, *Historia Universitatis Parisiensis*, t. IV, Parigi 1688, pagg. 31-33). **Questa concezione medievale era subordinata all'epoca.** Coloro che conoscono le sue fonti, ammetteranno probabilmente che sarebbe senza dubbio ancora più sorprendente se essa non fosse apparsa.

### Relazioni ideali e situazioni di fatto.

Essi concederanno forse altresì che accettando le lotte come quella delle **Investiture**, la Chiesa difendeva ideali altamente spirituali e morali e che, dagli Apostoli fino ai nostri giorni, i suoi sforzi per rimanere indipendente dal potere civile, sono stati sempre volti a salvaguardare la libertà delle convinzioni religiose. **Che non si obbietti che la Chiesa stessa non rispetta le convinzioni personali di coloro che non la pensano come lei.** La Chiesa considerava e considera l'abbandono volontario della vera fede come una colpa. Quando, a partire dal 1200 circa, questa definizione comportò azioni penali da parte del potere sia spirituale che civile, questo fu per evitare la rottura dell'unità religiosa ed ecclesiastica dell'Occidente. Ai non-cattolici la Chiesa applica il principio riportato nel Codice di Diritto Canonico: « Ad amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur » (Can. 1351), ritiene che le loro convinzioni costituiscano un motivo, sebbene non il principale, di **tolleranza**. Noi abbiamo trattato già questo tema nella Nostra allocuzione del 6 dicembre 1953 ai Giuristi cattolici d'Italia.

Lo storico non dovrebbe dimenticare che, se la Chiesa e lo Stato conobbero ore ed anni di lotta, si ebbero altresì, da Costantino il Grande fino all'epoca contemporanea e anche recente, periodi tranquilli, spesso prolungati, durante i quali essi collaborarono in piena comprensione all'educazione delle medesime persone. **La Chiesa non nasconde che essa considera per principio tale collaborazione come normale**, e che essa ritiene come un ideale l'unità del popolo nella vera religione e l'unanimità d'azione tra essa e lo Stato. **Ma essa sa altresì che dopo un certo tempo gli avvenimenti volgono piuttosto in un altro senso**, cioè a dire verso la molteplicità delle confessioni religiose e delle concezioni di vita nella medesima comunità nazionale — ove i cattolici costituiscono una minoranza più o meno rilevante. Può essere interessante e anche sorprendente per lo storico d'incontrare negli **Stati Uniti di America un esempio**, tra gli altri, della maniera con cui la Chiesa riesce ad espandersi nelle circostanze le più disparate.

Nella storia delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, i **Concordati hanno**, come voi sapete, **un compito importante**. [...]. Nei Concordati [...] **la Chiesa cerca la sicurezza giuridica e l'indipendenza necessaria alla sua missione.** « E' possibile — dicevamo allora — che la Chiesa e lo Stato nel Concordato proclamino la loro comune convinzione religiosa; ma può anche accadere che il Concordato abbia, insieme con altri scopi, quello di **prevenire dispute** intorno a questioni di principio e di rimuovere fin dall'inizio possibili materie di conflitto. Quando la Chiesa ha apposto la sua firma ad un Concordato, questo vale per tutto il suo contenuto. Ma il suo senso intimo può essere, con mutua cognizione di ambedue le alte Parti contraenti, graduato; **può significare una espressa approvazione, ma può anche dire una semplice tolleranza**, secondo... (i) principi che sono la norma per la convivenza della Chiesa e dei suoi fedeli con le Potenze e gli uomini di altra credenza (Acta Ap. Sed. 45, 1953, 802; Discorsi e Radiomessaggi, vol. XV, p. 491 ss.).